

**Quesito del giudice onorario del Tribunale di.... in ordine alla compatibilità dell'esercizio della professione forense con l'attività di magistrato onorario.**

*(Risposta a quesito del 22 settembre 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 settembre 2005, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

- letto il quesito con il quale l'avv. ..., giudice onorario del Tribunale di ..., chiede se l'esercizio della professione forense svolta dinanzi ai giudici amministrativi (T.A.R.), tributari (Commissioni tributarie provinciali e regionali) e contabili (Corte dei Conti) sia preclusa nel medesimo circondario presso il quale svolge la funzione di giudice onorario di tribunale;

- rilevato che l'art. 42-quater, 2° comma, Ord. giud., prevede che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel territorio del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”;

- considerato, altresì, che l'art. 5 della Circolare CSM P-10358/2003 e successive modificazioni, relativa alle cause d'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di giudice onorario di tribunale, al punto 2, prevede che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”;

- considerato, quindi, prima facie, proprio alla luce del solo dato letterale sia della norma di legge che della circolare citate, che non sembrano giustificabili, in virtù dell'esplicito richiamo “agli uffici giudiziari compresi nel territorio del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario”, distinzioni di sorta tra differenti tipologie di uffici giudiziari, sicché sembrerebbe precluso al giudice onorario di tribunale l'esercizio della professione forense anche dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi;

- ritenuto, tuttavia, che dette norme, in quanto fortemente restrittive, debbano essere interpretate in modo che impongano agli interessati il minor sacrificio possibile e, comunque, un sacrificio strettamente funzionale alle reali esigenze di correttezza e trasparenza che devono sorreggere l'esercizio della giurisdizione;

- ritenuto che queste ultime siano da individuarsi innanzitutto nella necessità di evitare rischi di commistione e confusione dei ruoli connessi all'esercizio contemporaneo dell'attività professionale e di quella giurisdizionale;

- considerato, pertanto, che in concreto difficilmente vi può essere una reale interferenza tra l'attività forense svolta dinanzi ai giudici amministrativi (T.A.R.), tributari (Commissioni tributarie provinciali e regionali) e contabili (Corte dei Conti) e le funzioni giudiziarie svolte dai giudici onorari di tribunale;

- rilevato, infatti, a conferma della necessità che nel sistema giudiziario in via interpretativa si possano imporre divieti solo se strettamente indispensabili e funzionali all'esigenza della corretta ed imparziale amministrazione della giustizia, che lo stesso art. 5 della richiamata circolare limita l'incompatibilità tra le funzioni onorarie e l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale soltanto allorquando quest'ultima sia diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni e che lo stesso è stabilito con riguardo agli incarichi di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale il giudice onorario esercita le funzioni giudiziarie;

- ritenuto, comunque, che nelle ipotesi in cui dovesse manifestarsi concreta interferenza tra le funzioni considerate in ogni caso esisterebbero validi rimedi ordinamentali, quali quello

dell'astensione da parte del giudice onorario di tribunale, e che, in mancanza del ricorso agli stessi, resterebbe pur sempre aperta la strada della valutabilità in sede disciplinare dei comportamenti tenuti dal magistrato onorario;

- ciò posto e considerato;

d e l i b e r a

di rispondere che in linea di massima, fatta salva la possibilità di una differente valutazione caso per caso, non sussiste incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di giudice onorario di tribunale e l'esercizio della professione forense svolta dinnanzi ai giudici amministrativi (T.A.R.), tributari (Commissioni tributarie provinciali e regionali) e contabili (Corte dei Conti)."